



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 gennaio 1997
Rif. P/CR.c/488

CIRCOLARE N° 66

OGGETTO: Decreto legislativo n° 624/1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".

Decisioni del Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 24 gennaio 1997 ha riesaminato attentamente ed ancora una volta le motivazioni che nelle varie sedi istituzionali, a partire dall'anno 1994, sono state opposte al testo delle bozze del decreto legislativo in oggetto, avverso l'esclusione del geologo tra i responsabili di cava.

Dette motivazioni, basate:

- sulle attribuzioni professionali conferite al geologo dall'art. 3 della legge 112/1963, che ha modificato profondamente il quadro delle competenze professionali richiamate dal DPR 128 del 1959;
- sugli articoli 12 lettera g), 18, 27, 30 e seguenti del Tariffario Professionale dei Geologi di cui al D.M. 18.11.1971;
- sui contenuti dell'esame di Stato di cui al DPR 981/1982 (con allegati i testi di molti temi dettati in materia di cave dalle Commissioni per gli Esami di Stato);
- sulla significativa legislazione prodotta a favore dei geologi nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana;
- sul costante positivo orientamento del legislatore che, sia pure a seguito di motivate sollecitazioni dello scrivente Consiglio Nazionale, ha sempre riconosciuto la competenza dei geologi in tema di direzione lavori cave nei moltissimi disegni di legge quadro in materia di cave;

sono da ritenersi, ancora oggi, il fondamento per un prosieguo delle iniziative legali da avviare a tutela della professione di geologo nei confronti dell'applicazione del citato decreto legislativo.

Il Consiglio Nazionale ritiene, pertanto, di dover promuovere giudizio per sottoporre la norma all'esame della Corte Costituzionale.

Si chiede, quindi, la collaborazione degli Ordini Regionali affinché raccolgano la indispensabile documentazione relativa a casi di professionisti geologi preclusi nell'attività di direttori dei lavori di cave per effetto dell'applicazione del decreto legislativo in argomento.

Il procedimento giudiziario sarà avviato d'intesa e con l'accordo dell'Ordine Regionale interessato.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 gennaio 1997
Rif. P/CR.c/488

CIRCOLARE N° 66

OGGETTO: Decreto legislativo n° 624/1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".

Decisioni del Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 24 gennaio 1997 ha riesaminato attentamente ed ancora una volta le motivazioni che nelle varie sedi istituzionali, a partire dall'anno 1994, sono state opposte al testo delle bozze del decreto legislativo in oggetto, avverso l'esclusione del geologo tra i responsabili di cava.

Dette motivazioni, basate:

- sulle attribuzioni professionali conferite al geologo dall'art. 3 della legge 112/1963, che ha modificato profondamente il quadro delle competenze professionali richiamate dal DPR 128 del 1959;
- sugli articoli 12 lettera g), 18, 27, 30 e seguenti del Tariffario Professionale dei Geologi di cui al D.M. 18.11.1971;
- sui contenuti dell'esame di Stato di cui al DPR 981/1982 (con allegati i testi di molti temi dettati in materia di cave dalle Commissioni per gli Esami di Stato);
- sulla significativa legislazione prodotta a favore dei geologi nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana;
- sul costante positivo orientamento del legislatore che, sia pure a seguito di motivate sollecitazioni dello scrivente Consiglio Nazionale, ha sempre riconosciuto la competenza dei geologi in tema di direzione lavori cave nei moltissimi disegni di legge quadro in materia di cave;

sono da ritenersi, ancora oggi, il fondamento per un prosieguo delle iniziative legali da avviare a tutela della professione di geologo nei confronti dell'applicazione del citato decreto legislativo.

Il Consiglio Nazionale ritiene, pertanto, di dover proporre ricorso alla Corte Costituzionale avverso la norma in oggetto.

Si chiede, quindi, la collaborazione degli Ordini Regionali affinché raccolgano la indispensabile documentazione relativa a casi di professionisti geologi preclusi nell'attività di direttori dei lavori di cave per effetto dell'applicazione del decreto legislativo in argomento.

Il procedimento giudiziario sarà avviato d'intesa e con l'accordo dell'Ordine Regionale interessato.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)